



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

DIRETTORE GENERALE

DETERMINA N° 15 del 06/03/2020

OGGETTO

Giudizio promosso dal Fallimento della COMIL S.P.A. contro l'I.A.C.P. di Siracusa: approvazione transazione

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

- che con contratto del 17/03/1973 l'IACP di Siracusa affidava in appalto alla CO.GE.PAR. Costruzioni Generali SpA (già Impresa dr. Giovanni Parasiliti) la costruzione di n. 192 alloggi GESCAL in Siracusa, c.da Mazzarrona;
- che durante l'esecuzione dei lavori di costruzione degli alloggi, questi ultimi venivano occupati da famiglie ignote, rendendo impossibile la prosecuzione dei lavori medesimi;
- che la D.L., con verbale del 10/05/1975, sospendeva i lavori;
- che in data 24/07/1981 l'I.A.C.P. deliberava l'estinzione del contratto di appalto;
- che la società CO.GE.PAR., con atto di citazione notificato il 8/10/1981 conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Siracusa l'IACP di Siracusa, chiedendo la condanna dell'Istituto convenuto al pagamento delle somme di L. 714.962.037, L. 439.036.477 e L. 183.500.000 per i danni subiti ed esplicitate in tre gruppi di riserve inserite nei registri contabili;
- che l'Istituto si costituiva in giudizio deducendo che l'impossibilità della prosecuzione dei lavori si era verificata per causa non imputabile alle parti e, pertanto, che il contratto si era estinto ai sensi dell'art. 1672 c.c. e nessuna somma era dovuta alla società attrice;
- che si costituivano in giudizio prima i liquidatori del concordato preventivo della COMIL S.p.A. reiterando le difese spiegate dalla CO.GE.PAR. e successivamente il fallimento della COMIL S.p.A.;
- che il Tribunale adito con sentenza n. 1/2007 condannava l'Istituto al pagamento in favore di parte attrice della somma complessiva di euro 190.569,04 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di CTU, compensando le ulteriori spese di lite tra le parti;
- che la superiore sentenza veniva appellata davanti alla Corte di Appello di Catania sia dal fallimento della COMIL S.p.A., con atto di citazione notificato alla controparte in data 1 marzo 2008, e sia dall'I.A.C.P. di Siracusa;
- che i due giudizi venivano riuniti;
- che con sentenza n. 357 del 15-03-2011, la Corte di Appello di Catania ha rigettato entrambi gli appelli, compensando tra le parti le spese processuali;

- che con nota dell'11/04/2012 il difensore dell'ente nel giudizio davanti la Corte di Appello di Catania, suggeriva di proporre ricorso alla Corte di Cassazione, ravvisando buone possibilità di accoglimento dello stesso;
- che con determina direttoriale n. 19/2012 veniva autorizzata la proposizione del ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 357 del 15-03-2011 – IACP Siracusa/Fallimento COMIL S.p.A. (ex CoGePar);
- che con sentenza n. 2611/2017 la Corte di Cassazione, pur accogliendo in punto di diritto il ricorso proposto dall'I.A.C.P. di Siracusa, ha confermato la sentenza della Corte di Appello impugnata, con diversa statuizione;
- che in data 22/07/2019 la suddetta sentenza della Suprema Corte è stata notificata a questo Istituto in forma esecutiva, a cura dell'avv. omissis del Foro di Catania, difensore del Fallimento COMIL S.p.A.;
- che le parti in giudizio, a mezzo dei propri difensori, hanno considerato l'ipotesi di addivenire ad una transazione;
- che l'I.A.C.P. di Siracusa ha reiterato in data 14/10/2019, a mezzo del proprio avvocato, la disponibilità al pagamento della somma di euro 496.729,37, per sorte capitale, interessi e rivalutazione monetaria calcolati fino al mese di febbraio 2018, data della prima proposta di transazione;
- che con mail del 29/10/2019, l'Avv. omissis ha comunicato che l'importo dovuto dall'I.A.C.P. di Siracusa al fallimento COMIL, è quantificabile in € 518.833,93 comprendente la sorte capitale, gli interessi e la rivalutazione monetaria e le spese legali liquidate nella sentenza della Corte di Cassazione. Da tale somma vanno decurtati gli importi di € 6.012,66 e di € 94,82, corrispondenti al 50% delle spese di registrazione delle sentenze di I e II grado, anticipate dall'Istituto;
- che l'I.A.C.P. di Siracusa ha formulato una controproposta per un importo onnicomprensivo di € 501.200,00;
- che in data 3 c.m., l'avv. omissis, ha trasmesso il provvedimento emesso il 27/02/2020 dal Tribunale di Catania, sezione Fallimentare, che autorizza la transazione della causa di che trattasi per l'importo offerto da questo Istituto di € 501.200,00, oltre il pagamento delle spese di registrazione della sentenza n. 3611/17 della Corte di Cassazione, assegnando 45 giorni per l'esecuzione;

RITENUTO opportuno procedere alla transazione di che trattasi, onde evitare ulteriore aggravio di spese;

CONSIDERATO:

- che il debito in questione trova parziale copertura per €. 494.962,41 nel D.D.G. n. 3002 del 30/11/2017 del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti - Servizio 5 ;
- che occorre integrare le somme disponibili con un importo di €. 6.237,59 con impegno a valere sul bilancio di previsione 2020 – 2022;
- che per dare tempestivo riscontro all'accordo transattivo si provvederà al pagamento della somma di euro 501.200,00 mediante anticipazione da operarsi a valere sui fondi della L. 560/93 quanto ad € 494.962,41 e con impegno nel cap.lo 53 del Bilancio triennale 2020-2022 dell'Ente, esercizio 2020, della restante somma di euro 6.237,59.

Per tutto quanto sopra,

determina

- di autorizzare la transazione del giudizio promosso dal Fallimento della COMIL S.P.A. contro l'I.A.C.P. di Siracusa, conclusosi definitivamente con sentenza della Corte di Cassazione n. 2611/2017 che ha visto l'Ente soccombente, in adesione al provvedimento emesso il 27/02/2020 dal Tribunale di Catania, sezione Fallimentare ;
- di autorizzare l'Area Organizzativa, Servizio Economico Finanziario, al pagamento in favore del Fallimento della COMIL S.p.A. della somma onnicomprensiva di euro 501.200,00, mediante anticipazione da operarsi a valere sui fondi della L. 560/93 quanto ad € 494.962,41, e con impegno nel cap.lo 53 del Bilancio triennale 2020-2022 dell'Ente, esercizio 2020, della restante somma di euro 6.237,59;
- di richiedere all'Assessorato regionale Infrastrutture e Trasporti la somma di euro 494.962,41 in esecuzione del D.D.G. Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti – Servizio 5 n. 3002 del 30/11/2017 ;
- di procedere a riversare la somma di € 494.962,41 sulle disponibilità di fondi della L. 560/93 non appena corrisposta dall'Assessorato Infrastrutture e Trasporti;
- di provvedere a proprie spese al pagamento della registrazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 2611/2017, ad oggi non ancora quantificata;
- di approvare, altresì, il rendiconto delle risorse finanziarie rese disponibili dal **D.D.G. n. 3002 del 30/11/2017 del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti - Servizio 5**, che allegato alla presente determina ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere al competente Dipartimento copia della presente determina;
- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell'Ente per quanto di propria competenza.

Il Direttore Generale
f.to Marco Cannarella